Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

15.2023
Novembre

1°gennaio 2024: obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti "di vantaggio / in franchigia"

Sommario

1. INTRODUZIONE 2
1. OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I COSIDDETTI "SOGGETTI MINORI / IN FRANCHIGIA" 2
2. FATTURAZIONE ELETTRONICA: TERMINI DI PRESENTAZIONE E PROFILI SANZIONATORI 2
3. SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA OFFERTI DALLO STUDIO TESTONI 3

1. INTRODUZIONE

Come anticipato nella nostra Circolare n. 9/2022, con la decisione n. 2021/2251/UE del 13 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione Europea ha concesso all'Italia la proroga dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica fino al 31 dicembre 2024. Con la stessa decisione il legislatore comunitario, modificando gli artt. 1 e 2 della precedente esecuzione comunitaria n. 593/2018, ha autorizzato il nostro Paese a estendere l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica anche agli operatori che si avvalgono del regime di franchigia (ovvero di vantaggio, che in Italia sono i contribuenti forfettari, nonché i minimi).

Di conseguenza, **a partire dal 1° gennaio 2024, anche tutti i contribuenti minimi** (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) **e forfettari** (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) **dovranno emettere e ricevere solo fatture elettroniche**.

2. OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I COSIDDETTI "SOGGETTI MINORI / IN FRANCHIGIA"

Soggetti interessati

A seguito del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. Decreto "PNRR-2"), **dal 1° gennaio 2024** scatterà l'**obbligo di fatturazione elettronica** anche per i seguenti soggetti:

- Rientranti nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 o nel **regime forfettario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (**Associazioni Sportive Dilettantistiche**).

Attenzione!

L'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda tutti i contribuenti indipendentemente dal fatturato e dalla data di inizio attività.

- Il predetto obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti e alle condizioni sopra menzionate introduce anche i seguenti obblighi:
  a. Ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  b. Conservazione elettronica delle fatture;
  c. Assolvimento elettronico dell'imposta di bollo.
- Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti cd. "di vantaggio" con le modifiche apportate al comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015 diviene obbligatoria anche la gestione elettronica delle fatture emesse ovvero ricevute (soggette a reverse charge / autofattura) nei rapporti con l'estero.
- A seguito dell'adozione della fattura elettronica non sarà più necessario applicare manualmente la "marca da bollo" da euro 2,00 sulla fattura cartacea per importi superiori a euro 77,47: l'imposta di bollo sarà assolta elettronicamente, tramite F24, con cadenza trimestrale;
- Per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (come da ultimo previsto a opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), vi è il **divieto di emettere fattura in formato elettronico**.

3. FATTURAZIONE ELETTRONICA: TERMINI DI PRESENTAZIONE E PROFILI SANZIONATORI

Termini di presentazione della fattura elettronica

In linea generale, la fattura elettronica, anche per i soggetti cd. "di vantaggio", **dal 1° gennaio 2024**, andrà trasmessa:

— Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972;
— Entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.

Codice natura

Il "codice natura" che i contribuenti minori dovranno utilizzare nella emissione della fattura elettronica è: "N2.2 non soggette – altri casi" indicando anche il riferimento normativo: "Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14 e successive modificazioni" (per i forfetari) oppure "Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi). Tale codice natura è da utilizzarsi anche per l'applicazione dell'imposta di bollo di euro 2,00 in fattura elettronica.

Profili sanzionatori

Con riferimento ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva / omessa fatturazione elettronica, sono applicabili **le sanzioni** di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui: "*Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000*".

4. SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA OFFERTI DALLO STUDIO TESTONI

Per adeguarsi ai nuovi obblighi di fatturazione (con connesse trasmissione e conservazione dei documenti elettronici), il contribuente ha tre possibilità:

1. Utilizzare i servizi di Agenzia delle Entrate, con credenziali Fisconline o SPID, dal portale "Fatture&Corrispettivi". Tali soluzioni sono gratuite ma scarsamente personalizzabili e caratterizzate da funzionalità essenziali. **In tal caso il contribuente dovrà autonomamente predisporre, trasmettere e ricevere le fatture elettroniche, inviando poi i file allo Studio.**
2. Acquistare e adottare una delle svariate soluzioni software a pagamento disponibili sul mercato, più o meno rispondenti a esigenze di personalizzazione e con funzionalità aggiuntive. **In tal caso il contribuente dovrà autonomamente predisporre, trasmettere e ricevere fatture elettroniche, inviando poi i file allo Studio.**

   Per maggiori informazioni di carattere normativo consigliamo di contattare il proprio referente di Studio.
3. In alternativa il nostro Studio — fin dalla prima entrata in vigore della fatturazione elettronica, nel 2019 — ha messo a disposizione dei propri Clienti soluzioni realizzate da una primaria software-house nazionale. Queste non richiedono installazione in locale poiché sono accessibili direttamente dall'area riservata del nostro sito web; sono altamente personalizzabili anche con funzionalità aggiuntive e in questo caso **lo Studio**

provvede in autonomia alla raccolta dei file trasmessi al Sistema di Interscambio al fine di facilitare l'adeguamento del Cliente ai nuovi obblighi normativi.

I costi di attivazione e gestione annuale dei servizi di fatturazione elettronica di cui all'**Opzione 3** sono:

- Euro 95,00+IVA e oneri, per un numero di fatture annue emesse non superiore a 30.
- Euro 150,00+IVA e oneri senza alcun limite al numero di fatture elettroniche emesse annualmente.

I clienti interessati sono invitati a contattare **Cecilia Testoni** (cecilia@studiotestoni.it) entro il 04.12.2023 per l'acquisto della licenza di Software.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.